Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5

Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano

La Corte d'appello di Napoli

Sezione persona e famiglia

in persona dei magistrati

dr. Antonio Casoria – presidente

dr. Massimo Sensale – consigliere est.

dr. Geremia Casaburi – consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.3438/2017 RG, in materia di *riconoscimento dello status di protezione internazionale* (appello contro l'ordinanza del *Tribunale di Napoli 8 marzo 2017*), vertente

tra

[redacted] c.f. [redacted], nato il [redacted] in Mali, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Principe Umberto 35, presso lo studio dell'avv. Amarilda Lici (c.f. LCIMLD82E59Z100W; fax 081.19319454; pec amarildalici@avvocatinapoli.legalmail.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello, appellante

e

MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 80014130928) Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, c.f. 97149560589 appellato

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE in sede.

Conclusioni

Le parti presenti hanno concluso come da verbale del 25.10.17.

Svolgimento del processo

[redacted], proveniente dal Mali, impugnò dinanzi al Tribunale di Napoli la

decisione con la quale la Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la richiesta di attribuzione dello *status* di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra, ovvero della protezione sussidiaria ex art.17 d.lgs. n.251/07 ed anche di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'adito Tribunale, con ordinanza 8 marzo 2017, dichiarò il ricorso inammissibile perché tardivo e revocò l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Per la riforma di tale ordinanza, [redacted] ha proposto appello con citazione ritualmente notificata, chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07 cit., o, in subordine, a un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5/6° comma d.lgs. 286/98.

Il Ministero non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 25.10.17 la Corte ha riservato la decisione, con termine di trenta giorni per la comparsa conclusionale, scaduto il 24.11.17.

Ragioni della decisione

1 ~ Nell'ordinanza appellata si legge che il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta, di diniego della protezione internazionale per manifesta infondatezza, notificato il 4.02.16, risulta impugnato tardivamente il 4.03.16 e perciò oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 19 d.lgs. 150/2011 come novellato con d.lgs. 142/2015.

La decisione si basa sul presupposto che tale novella ha natura processuale, riferendosi il citato art. 19, nell'attuale formulazione, alle controversie instaurate dinanzi al Tribunale dopo l'entrata in vigore della riforma, pur se la fase amministrativa si sia svolta prima di tale data.

L'inammissibilità del ricorso ha implicato la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 115/2002.

2 ~ Con l'appello si deduce – a sostegno dell'ammissibilità del ricorso in quanto depositato nel termine di 30 giorni – l'insussistenza dei presupposti specifici del dimezzamento del termine.

3 ~ L'appello, sulla questione di rito, è fondato, dovendosi in particolare precisare che:

- a norma dell'art. 19/3° comma d.lgs. 150/2011, il termine per impugnare dinanzi

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5

al Tribunale il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale è di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso (e nel caso in esame risulta rispettato);

- il quarto periodo del 3° comma del citato art. 19 è stato così sostituito dall'art. 27 d.lgs. 142/2015: "*Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà*";
- nel caso in esame non risulta che nei confronti del richiedente [redacted] sia stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 d.lgs. 286/1998;
- neppure risulta che sia stata seguita la procedura "accelerata" di cui all'art. 28 *bis* d.lgs. 25/2008 come introdotto dall'art. 25 d.lgs. 142/2015, peraltro applicabile nei soli casi previsti dalla norma;
- detta procedura prevede che "*appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione*" e "*la decisione è adottata entro i successivi due giorni*", salvo il raddoppio dei termini nei casi indicati nel secondo comma, come quando "*a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*";
- la valutazione di manifesta infondatezza della domanda, in base alla stessa prospettazione del richiedente, è un *prius* logico rispetto all'adozione della "procedura accelerata" – così definita dal titolo dell'art. 28 *bis* citato – con conseguente operatività del termine dimezzato di impugnazione di cui all'art. 19/3° comma citato; non è invece una valutazione postuma contenuta nel provvedimento conclusivo della procedura, tanto più se questo sia intervenuto a definizione della procedura ordinaria e non di quella accelerata, che ovviamente non può essere recuperata *a posteriori*;
- pertanto nel caso in esame, non risultando adottata la procedura accelerata (di

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5

cui peraltro l'interessato dovrebbe avere preventiva informazione, a garanzia del diritto di difesa), si applica il termine ordinario di 30 giorni per l'impugnazione, così come del resto specificato proprio nel provvedimento della Commissione ("*avverso la presente decisione... è ammesso ricorso al Tribunale di Napoli entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento...*");

- in ultima analisi, tale avviso giustificherebbe la rimessione in termini per avere ingenerato nel richiedente e nel suo difensore un errore scusabile.

Ne consegue che va annullata l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso e (in conseguenza di tale inammissibilità) revoca il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La domanda di protezione internazionale, formulata da [redacted] va perciò esaminata nel merito.

4 ~ Nel merito, si legge nell'appello che [redacted] è di religione musulmana, di etnia bambara, è nato e cresciuto nella città di Kite, regione di Kayes. Nel suo paese era legato sentimentalmente a una ragazza, figlia del Presidente della Corte d'appello, il quale si opponeva alla loro relazione. Un giorno, avendolo trovato a casa sua, il suddetto presidente lo aveva fatto arrestare, sicché il richiedente era rimasto detenuto per sei mesi. Una volta liberato, cedendo alle insistenze della ragazza, aveva ripreso a frequentarla. Ma nel febbraio 2011, mentre rientrava a casa, fu raggiunto da due persone in moto che gli spararono, ferendolo alla gamba sinistra. Dopo un mese di ricovero, parve all'appellante opportuno espatriare. Attraversò Burkina Faso e Niger, raggiungendo la Libia, dove fu incarcerato per quattro mesi. Considerata la situazione di incertezza in quel paese, il richiedente decise infine di venire in Italia.

L'appello fa poi diffuso riferimento alla situazione generale di insicurezza e di violazione dei diritti umani nel paese di provenienza, legittimante la protezione sussidiaria o quanto meno la protezione umanitaria per la condizione di vulnerabilità nella quale il richiedente si troverebbe in caso di forzato rimpatrio.

5 ~ La Corte osserva che, in tema di protezione internazionale dello straniero, è certamente vero che sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione, sia gli organi di giurisdizione ordinaria, sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure di protezione, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, 3° comma, del d.lgs. 25/08 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente,

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5...

precisato dall'art. 3 del d.lgs. 251/07, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova [*Cass. 24 settembre 2012 n° 16221*]; e che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, 5°comma, del d.lgs. 251/07 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca).

Tuttavia l'acquisizione delle informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro – sulla base delle fonti di informazione indicate nell'art. 8, 3° comma, del d.lgs. 25/08, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi, dando conto delle ragioni della scelta – deve avvenire pur sempre in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti [*Cass., ordinanza 24 settembre 2012 n°16202*], onde il particolare regime processuale di forte attenuazione dell'onere probatorio a carico del richiedente non si estende all'onere di allegazione. Sicché la protezione internazionale spetta al richiedente non in base alla sola considerazione della situazione del paese di provenienza – salvo quanto sarà precisato più avanti – ma in base ai fatti narrati dal richiedente stesso, i quali specificamente espongano il medesimo ai rischi che ciascuna forma di protezione intende scongiurare.

6 ~ Nel caso in esame, la storia narrata da [redacted] non consente il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, la quale è attribuita a colui che, cittadino straniero, non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, riconosciuto dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007 nei seguenti atti: «la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; la minaccia di un danno grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

L'esame comparativo dei requisiti necessari per l'attribuzione dello *status* di ri-

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5...

fugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo [*Cass. 20 marzo 2014 n. 6503*].

Nel caso in esame, in mancanza di alcun serio riferimento alle prime due ipotesi, rileverebbe la terza ipotesi, ovvero una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato.

Tale non è il contesto ambientale del Mali quale risulta da fonti internazionali accreditate, a cominciare dalla circolare della Commissione Nazionale per il diritto di asilo n. 346 del 29.01.14 che esclude per i maliani la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007.

Nel rapporto Amnesty International 2014/2015 si legge che, "*nonostante la firma di un accordo di pace tra il governo del Mali e diversi gruppi armati a Ouagadougou, in Burkina Faso, a giugno 2013, il nord del paese è rimasto instabile, con alcune parti fuori dal controllo delle autorità del Mali*".

"*A maggio* [2014], *a Kidal, si sono susseguiti scontri violenti tra gruppi armati e l'esercito del Mali, in cui hanno perso la vita almeno 41 persone, tra cui otto civili. Il governo e i gruppi armati hanno proseguito i colloqui di pace in Algeria ma le violenze sono continuate. Il nord è stato segnato da ripetuti attentati effettuati con razzi, mine e ordigni esplosivi, che hanno causato morti e feriti tra i militari maliani e le truppe internazionali. Tra maggio e settembre, la Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – Minusma) è stata attaccata più volte dai gruppi armati. A ottobre, nove peacekeeper nigeriani sono rimasti uccisi in un'imboscata al loro convoglio, organizzata da un gruppo*

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5...c06

armato tra le città di Menaka e Ansongo, nella regione di Gao, nel nordest del paese".

"*A marzo, l'assemblea nazionale ha approvato una legge per la creazione di una commissione per la verità, la giustizia e la riconciliazione. Il documento ha inoltre istituto un'alta corte di giustizia con il compito di processare i funzionari sospettati di tradimento e di aver commesso crimini durante il loro mandato*".

"*Issaka Sidibé è stato eletto presidente dell'assemblea nazionale a gennaio. Ad aprile, il primo ministro Oumar Tatam Ly si è dimesso e il presidente Keïta ha nominato Moussa Mara alla carica di primo ministro*", successivamente sostituito da Modibo Keïta.

Notizie simili su http://www.europinione.it/le-rotte-dei-migranti-il-mali/ inserito il 1.05.15.

Il Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla situazione nel Mali in data 11.6.15, consultabile sul sito http://www.refworld.org segnala che ci sono stati significativi sviluppi nel dialogo intermaliano. Inoltre, secondo l'Ufficio Federale della Repubblica tedesca (Federal Office for Migration and Asylum, *Information Centre Asylum and Migration Briefing Notes (29 June 2015)*, 3 July 2015, disponibile su www.refworld.org] il gruppo dei ribelli Tuareg "*Coordination Movement for Azawad*" (CMA) ha firmato un accordo di pace con il governo maliano il 20.6.15. L'accordo prevede un'accresciuta autonomia per i Tuareg (elezioni democratiche nelle province di Timbuktu, Gao e Kidal) e la integrazione dei gruppi ribelli nell'esercito regolare per creare una forza regionale di sicurezza nel nord est del Paese; in cambio, i Tuareg riconoscono formalmente l'unità territoriale del Mali.

Secondo http://www.treccani.it/geopolitico/paesi/mali.html, le prospettive per l'immediato futuro sono incoraggianti: "*Il governo di Bamako deve oggi confrontarsi con le sfide della stabilizzazione e della ricostruzione, a cominciare dal ritorno e dalla reintegrazione dei rifugiati. Una delle priorità della Assemblea nazionale è costituita dal processo di decentralizzazione, oltre che da una maggiore attenzione a politiche di occupazione e alla lotta alla povertà. I temi della sicurezza alimentare, del potenziamento della produzione agricola e della lotta alla desertificazione rimangono centrali nella vita politica del paese*".

"*L'economia non ha subito un crollo nonostante la crisi nel nord, un chiaro se-*

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5

gno della marginalizzazione delle regioni semi-desertiche e meno abitate. Oltre alle questioni di sicurezza del nord del paese, anche la questione ebola rischia di rappresentare un nuovo handicap per la ripresa e la stabilizzazione economica del paese, questo nonostante il Mali fino ad ora non sia stato toccato dall'epidemia. Il pil è in costante crescita (5,9%) rispetto agli anni precedenti e le previsioni per il 2015-16 indicano che il trend subirà un impulso positivo. A favorire la crescita economica hanno influito anche gli investimenti pubblici in gran parte finanziati dalle donazioni internazionali. Gli aiuti, inoltre, potranno rivitalizzare il settore delle infrastrutture e in generale rappresentare un'opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro. Ciononostante fatica a riprendersi il settore turistico che ha sempre rappresentato un comparto molto importante per l'economia maliana (4-5% del pil), influenzato ancora dall'insicurezza nel nord del paese".

Il rapporto Amnesty International 2015/2016 riferisce comunque di un perdurante "*clima di insicurezza, in particolare nel nord del paese*", dove "*i gruppi armati hanno continuato a commettere abusi e crimini di diritto internazionale*".

"*Scontri violenti e insicurezza hanno minacciato la stabilità in varie parti del paese con attentati contro le forze governative e il contingente della (...) Minusma*"

"*A fine 2015, Kidal, una delle principali città del nord del paese, era ancora sotto il controllo dei gruppi armati. A novembre, in seguito all'attacco al Radisson hotel, a Bamako, è stato dichiarato uno stato d'emergenza in tutto il paese; questo è stato esteso fino a marzo 2016. Sono continuati gli scontri tra gruppi armati, Minusma e forze governative, provocando almeno 250 vittime, di cui oltre 60 civili. Ad agosto, l'ex ministro ed esponente politico d'opposizione, Ousmane Oumarou Sidibé, è stato nominato presidente della commissione verità e riconciliazione (Truth and Reconciliation Commission – Trc). Oltre 130.000 rifugiati maliani continuavano a vivere nei paesi vicini e le persone sfollate internamente al paese erano almeno 60.000*".

È vero peraltro che nel sito del Ministero degli Esteri "viaggiare sicuri" si legge che "*alla luce dell'elevato rischio terroristico nel Paese e del recente attacco alla base militare di Nampala nel centro del Mali (19 luglio 2016), le Autorità hanno decretato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2017*". La situazione

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5

aggiornata del Mali (5.04.17), soprattutto con riguardo alle regioni centrali, si desume da altra fonte accreditata (*https://www.hrw.org/news/2017/04/05/mali-spate-killings-armed-groups*).

Tuttavia la situazione del paese, anche con i perduranti problemi appena segnalati, non è tale da giustificare la protezione sussidiaria.

La sentenza 30 gennaio 2014 della Corte di Giustizia UE, nel caso Diakité (C-285/12) – di interpretazione della Direttiva Qualifiche e, più precisamente, del suo articolo 15 c), in risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata alla Corte da parte di un giudice belga – chiarisce che la nozione di "conflitto armato interno" deve essere interpretata in modo autonomo rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario, sulla base del significato abituale "*nel linguaggio corrente*", prendendo in considerazione il contesto e gli obiettivi perseguiti dalla normativa (par. 27).

E "*nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*" (par. 28).

Dopo aver fornito la definizione di conflitto armato interno ai fini della protezione sussidiaria, la Corte passa poi ad analizzare quando, dato un conflitto armato interno, si potrà arrivare alla concessione di questa protezione.

Secondo la Corte, l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare, di per sé, alla concessione della protezione sussidiaria soltanto in circostanze eccezionali, ovvero quando gli scontri generino un grado di violenza indiscriminata talmente elevato che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona. Dunque, l'applicazione generalizzata della protezione sussidiaria ha carattere eccezionale e occorre valutare pur sempre il grado di esposizione individuale, in modo inversamente proporzionale all'intensità del conflitto interno (cfr. sentenza 17 febbraio 2009 della Corte di Giustizia UE, nel caso Elgafaji, procedimento C-465/07).

La situazione attuale del Mali, come risultante dalle fonti di informazione richiamate, non consente di accordare la protezione sussidiaria a [redacted], considerate le ragioni e circostanze del suo espatrio.

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5...c06

7 ~ Sussistono invece i presupposti della protezione umanitaria, introdotta dall'art. 19 del testo unico delle norme sull'immigrazione, che riguarda sia i casi di divieto di respingimento e di espulsione previsti da tale decreto (es. donne in stato di gravidanza), sia le persone immigrate che siano a rischio di persecuzione nel loro paese.

Questa forma di protezione non risulta tipizzata dal legislatore e quindi consente una certa flessibilità nella sua applicazione. Inizialmente prevista nell'ambito della normativa sull'immigrazione, la protezione umanitaria, attraverso le recenti norme di attuazione delle direttive comunitarie, le conseguenti prassi amministrative e la giurisprudenza, è diventata una forma di tutela che si affianca alle prime due in casi meritevoli, che formalmente non rientrano nella loro sfera applicativa e vanno accertati caso per caso. I presupposti di tale forma di tutela sono individuati solitamente nelle situazioni c.d. vulnerabili [*Cass. 7 luglio 2014 n°15466*], ravvisabili, nel caso in esame, con riferimento alla particolare situazione del richiedente, nel contesto di insicurezza e di scarso supporto delle istituzioni nel paese di provenienza.

8 ~ Deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese, conformemente al disposto di cui all'art. 133 dPR 115/2002. Infatti, essendo risultata soccombente una amministrazione dello Stato rispetto ad una parte (vincitrice) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese (con la relativa liquidazione) verrebbe pronunciata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale dell'appellante, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

L'art. 133 del dPR 115/2002, essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui una amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa (cfr. art. 141). In sostanza, nel processo tributario, e quindi nel processo in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo.

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5...c06

La Corte ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del dPR osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento [*Cass. 29 ottobre 2012 n° 18583*].

Per questi motivi

la Corte d'Appello di Napoli, sezione persona/famiglia/minori, definitivamente decidendo sull'appello di [redacted] contro il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, contro l'ordinanza del *Tribunale di Napoli 8 marzo 2017*, così provvede:

a) annulla l'ordinanza impugnata e, nel merito, riconosce all'appellante [redacted] il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Napoli il 7 dicembre 2017

Il consigliere est. — Il presidente

(dr. Massimo Sensale) — (dr. Antonio Casoria)

firmato digitalmente

Firmato Da: CASORIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 741afd2376208c0e35699ef4b70af44d - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a5[illegible]c06